

Città di Corleone

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N. 48 DEL 22 DIC 2023

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro e lattine in occasione dell'evento programmato in data 30 Dicembre 2023 nell'ambito della manifestazione "Fesia di fine Anno" che si terrà in Piazza Falcone e Borsellino.

IL SINDACO

PREMESSO CHE con l'art. 35-ter della legge 1° dicembre 2018 n. 132 sono state introdotte modifiche all'articolo 50 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 per il cui effetto, il comma 7-bis dispone che: "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rile vonte di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici,";

VISTO CHE, il Comune di Corleone ai fini della programmazione dello svolgimento della manifestazione della "Festa di fine Anno" in data 30 Dicembre 2023, in sede di incontri con le autorità coinvolte, propedeutici alla pianificazione del suo svolgimento, è emersa la necessità di predisporre apposita ordinanza di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro e lattine per tutte le attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande ricadenti nel perimetro della manifestazione interessata in data 30 Dicembre 2023;

CONSIDERATO CHE:

- in questa circostanza si rende necessario vietare la vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e lattine e, pertanto, disporre l'obbligo della somministrazione e vendita di qualsiasi bevanda esclusivamente in contenitori di carta o plastica compostabile;
- il sopra richiamato divieto, vale per tutti gli esercizi commerciali nel settore alimentare, i pubblici esercizi, gli esercizi di vendita mediante distributori automatici;
- tale divieto opererà anche nei confronti dei venditori di alimenti e bevande ambulanti posizionati nelle aree limitrofe e per tutta la durata degli eventi;
- l'adozione del provvedimento è adeguatamente motivata per le specifiche esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- tale provvedimento è reso ammissibile dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, quando, nella fattispecie, i limiti all'iniziativa e all'attività economica privata risultano essere necessari ad evitare "danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale";

RITENUTO per le motivazioni rappresentate, che è necessario dover vietare la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e lattine per l'intera durata dell'evento programmato in data 30 dicembre 2023 nell'ambito della manifestazione del "Festa di fine anno";

VISTI:

 il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

- l'art.6 della predetta legge "modifica del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l'altro l'art. 54 del T.U. Ordinamento EE.L.L.;
- il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art. 54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con Legge 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della "sicurezza urbana e della incolumità pubblica", definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrit à fisica delle persone;
- il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, c.d. decreto sicurezza, convertito con la legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- 1°art.50 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000);
- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
- l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;

ACCERTATO che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa, nonché conforme alle previsioni di legge, statuto e regolamento;

ORDINA

l'osservanza delle seguenti disposizioni <u>a partire dalle ore 21,00 del 30 Dicembre 2023 e fino alle o re 3.00 del 30 Dicembre 2023</u>, in occasione dello svolgimento della manifestazione "Festa di fine anno", per tutte le attività commerciali della Città.

- 1. ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali in sede fissa, ai gestori degli esercizi di vendita tramite distributori automatici, agli ambulanti, ai titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, rosticcerie e attività analoghe) il divieto di vendere per asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine o in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità;
- 2. ai titolari o ai gestori delle attività, come sopra indicate, la corretta applicazione di quanto sopra di sposto, adottando, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo;
- 3. ai frequentatori della manifestazione, il divieto di detenzione in luogo pubblico di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro e/o lattine e qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità.

DISPONE

- che i trasgressori di quanto previsto della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 a 5.000 euro, in applicazione dell'art. 7 bis.1 dell'art. 50 del D.Lgs n. 267/00;
- che, nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
- che, su segnalazione degli organi competenti al controllo, l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- che è fatto obbligo ai rispettivi titolari e/o responsabili delle suddette attività commerciali di esporre in modo ben visibile agli avventori il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico.
- -che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

ORDINA ALTRESI'

DI DARE ATTO che il presente provvedimento venga pubblicato - oltre che all'Albo Pretorio - sul sito istituzionale del Comune, assicurandone piena ed ampia diffusione.

DEMANDARE agli organi di vigilanza l'effettuazione dei controlli e la sorveglianza in ordine al rispetto della presente ordinanza.

DI INOLTRARE per doverosa conoscenza e per il seguito di competenza il presente provvedimento a:

Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo

- Commissariato di P.S. di Corleone
- Comando Compagnia dei Carabinieri di Corleone
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Corleone
- Comando di Polizia Municipale di Corleone

Av verso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- -entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n.1034;
- -entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

Il Sindaco Nicolò Nicolosi